



COMUNE DI ALBIATE

Provincia di Monza e della Brianza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ART. 93 COMMA 7BIS DEL D.LGS. 163/2006

Sommario

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	1
ART. 93 COMMA 7BIS DEL D.LGS. 163/2006	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento.	2
Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.	3
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione.	3
Art. 4 – Conferimento degli incarichi.	4
Art. 5 – Contenuto della progettazione.	4
Art. 6 – Quantificazione dell'incentivo.	4
Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo.	5
Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo.	6
Art. 9 – Termini per la redazione dei progetti e penalità.	6
Art. 10 – Polizza assicurativa.	7
Art. 11 - Proprietà dei progetti	7
Art. 12- Responsabilità	7
Art. 13 – Norma transitoria.	7
Art. 14 - Rinvio dinamico.	7
Art. 15 – Entrata in vigore e pubblicità.	7

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Il "fondo per la progettazione e l'innovazione" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (o delle singole opere pubbliche) previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi), in relazione a quanto disposto dall'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, "Codice dei contratti" o "D.Lgs. n.163/2006"), nel testo inserito dall'art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito definito, per brevità, "D.L. n. 90/2014"), conosciuto anche come "Decreto Pubblica Amministrazione".
3. Tale "fondo per la progettazione e l'innovazione", pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici (come definiti nel successivo Art. 2) negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione (singole opere pubbliche incluse nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 o singoli lavori pubblici che, eventualmente, non siano stati inclusi in detti strumenti programmatori e per i quali siano svolte dal personale interno le funzioni relative alle attività indicate al successivo Art. 3).
4. In particolare:
 - ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, l'80% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o (con verifica e/o validazione del/i progetto/i con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) ed eventualmente affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
 - ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "fondo per la progettazione e l'innovazione" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini (sulla base degli specifici atti amministrativi da adottare di volta in volta dall'amministrazione in base alle effettive esigenze e/o scelte operate sulla base dei citati criteri di legge).
5. Ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno (in relazione alla quota massima liquidabile indicata al precedente comma 4) per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo Art. 3, è stabilita dal presente regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, nonché in relazione all'effettivo rispetto, in fase di esecuzione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo (in caso contrario, in relazione a quest'ultimo aspetto, sono previste delle riduzioni dell'incentivo liquidabile secondo quanto indicato nel successivo Art. 9).
6. Per le definizioni, gli atti e le procedure richiamate nel presente regolamento, trova altresì applicazione il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. (d'ora in poi definito indifferentemente, per brevità, anche "Regolamento di attuazione del codice dei contratti" o "Regolamento di attuazione" o "d.P.R. n. 207/2010"), a cui si rimanda.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione.

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del “fondo per la progettazione e l'innovazione” indicato al precedente Art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.
2. Sono inclusi, nel concetto di “lavori pubblici” (ai fini della costituzione del “fondo per la progettazione e l'innovazione” indicato al precedente Art. 1), i lavori e/o le opere realizzati/e dal privato, ma di accertato e dichiarato interesse pubblico, qualora il personale interno dell'ente proceda alla redazione, in tutto o in parte, della progettazione di detti lavori.
3. Sono invece esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D.Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del “fondo per la progettazione e l'innovazione” indicato al precedente Art. 1, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.
4. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
5. Qualora la realizzazione di un'opera pubblica sia preventivamente da assoggettare alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, i dipendenti che abbiano elaborato i predetti atti di pianificazione urbanistica strettamente necessari e funzionali all'approvazione e realizzazione dell'opera pubblica, potranno accedere al “fondo per la progettazione e l'innovazione” in parola, sulla base delle modalità e dei criteri di ripartizione degli incentivi stabiliti dal presente regolamento connessi all'opera pubblica per la quale detti atti di pianificazione si sono resi necessari, in qualità di “collaboratori” tecnici e/o amministrativi del Responsabile Unico del Procedimento (d'ora in poi anche definito, per brevità, “RUP”) e delle restanti figure menzionate nel successivo Art. 3, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n.163/2006.
6. Nella dizione “atto di pianificazione” comunque denominato vanno ricompresi anche gli atti a contenuto normativo, quali per esempio i regolamenti edilizi e/o le norme tecniche di attuazione e/o le relazioni illustrative e specialistiche degli strumenti urbanistici stessi di natura generale e/o particolareggiata che accedono alla pianificazione elencati al precedente comma 6, purché completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
7. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 8° e ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli “incentivi di progettazione interna” non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione.

1. I soggetti destinatari della ripartizione dell'incentivo sono coloro i quali operano nel Settore Tecnico del Comune di Albiate che abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato, con il comune medesimo, a tempo indeterminato o determinato, full-time o part-time, ed in particolare:
 - 3.1. il responsabile unico del procedimento nell'ambito dei lavori pubblici (di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006),
 - 3.2. il responsabile del procedimento relativo agli atti di pianificazione
 - 3.3. il tecnico progettista e/o il gruppo di progettazione, compreso il progettista dell'atto di pianificazione che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati
 - 3.4. il direttore dei lavori
 - 3.5. il collaudatore
 - 3.6. i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 - 3.7. i collaboratori tecnici ed amministrativi delle figure dei punti precedenti.
2. Gli oneri di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate al precedente comma, fanno carico sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Art. 4 – Conferimento degli incarichi.

1. Nell'ambito dei lavori inseriti nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici o laddove non obbligatorio in altro provvedimento approvato dal competente organo dell'Amministrazione, la Giunta individua, di volta in volta, il progetto o l'atto di pianificazione da redigere all'interno dell'Ente, laddove il Responsabile del Procedimento non certifichi la necessità di affidare gli incarichi di cui ai punti 3.3,3.4,3.5,3.6 a soggetti diversi dall'Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante.
2. Con proprio provvedimento la Giunta Comunale, relativamente alle opere di cui al comma 1, affida l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
3. Prima dell'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche o di ciascuna delle sue modifiche, laddove venga inserita una nuova opera o lavoro pubblico, il Responsabile del settore tecnico, provvede con proprio atto, alla nomina delle seguenti figure:
 - il responsabile unico del procedimento;
4. Il Responsabile del Settore Tecnico provvede in merito ad atti di pianificazione alla nomina di:
 - il responsabile del procedimento;
5. Se il Responsabile del Settore Tecnico non provvede con proprio atto alla nomina del R.U.P. o del Responsabile del Procedimento per gli atti di pianificazione, gli incarichi di cui sopra si intendono direttamente ricoperti dal Responsabile del Settore Tecnico.
6. In qualunque momento il Responsabile del Settore Tecnico ha la facoltà di nominare le figure di cui ai commi 3. e 4. o di destituire chi è in carica assumendone l'incarico personalmente.

Art. 5 – Contenuto della progettazione.

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti, in preliminare, definitivo ed esecutivo.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3.4.5. dell'art. 936 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e le prescrizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163", sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, nella fase progettazione qualora in rapporto alla specifica tipologia ed alle dimensioni dei lavori da progettare ritenga le prescrizioni suddette insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle o a modificarle senza inficiare l'importo del corrispettivo ed incentivo per la progettazione.
3. La quota di incentivo spettante al responsabile unico del procedimento o al responsabile del procedimento è dovuta per intero anche nel caso in cui il progetto vengano svolti interamente da soggetti di cui ai punti 3.3,3.4,3.5 e 3.6b dell'art. 3. Nel caso in cui si ricorra ad un supporto ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'incentivo spettante al R.U.P. sarà proporzionalmente ridotto all'interno della misura stabilita al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 6 – Quantificazione dell'incentivo.

1. L'incentivo per la progettazione è costituito da una percentuale non superiore al 2% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro e più specificatamente in relazione all'importo a base di gara si calcola moltiplicando l'aliquota suddetta per i coefficienti riferiti all'entità dell'opera di cui al seguente punto a):

a) coefficienti relativa all'entità determinata come di seguito:

- 1,00 per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda € 150.000,00;
- 0,95 per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;
- 0,90 per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00;
- 0,85 per progetti il cui importo posto a base di gara è compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;
- 0,75 per progetti il cui importo posto a base di gara supera € 25.000.000,00;

2. Il suddetto incentivo è comprensivo dell'importo per oneri riflessi, mentre l'Irap rimane a carico dell'Ente, da indicarsi separatamente nel quadro economico dell'opera e non comprende, invece, le spese vive per la progettazione, in quanto già sostenute dall'Ente stesso.
3. La somma di cui al comma 1 è convenzionalmente inserita in Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui agli articoli 13 e 13 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114 del 18 agosto 2014, e compete anche al personale titolare di incarico di posizione organizzativa. Tale somma, nel caso di opere o lavori pubblici, fa carico allo stanziamento previsto per la realizzazione della singola opera o lavoro e deve essere prevista nell'ambito del quadro economico del relativo progetto
4. La quantificazione e liquidazione dell'incentivo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro con atto proprio del Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo.

1. L'incentivo viene ripartito tra i vari soggetti che abbiano partecipato alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione secondo le seguenti percentuali sulla base del periodo di tempo in cui l'incarico è stata ricoperto:

1.1 RIPARTIZIONE INCENTIVO PER LAVORI PUBBLICI:

A. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	10,0%
Collaboratori tecnici del R.U.P.	3,0%
Collaboratori amministrativi del R.U.P.	2,0%
B. INCARICATI DELL'UFF. TECN. ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO	32,5%
Collaboratori tecnici degli incaricati di cui al punto B	3,0%
Collaboratori amministrativi degli incaricati di cui al punto B	2,0%
C. INCARICATI DELL'UFF. TECN. ALLA DIREZIONE LAVORI	12,5%
Collaboratori tecnici degli incaricati di cui al punto C	3,0%
Collaboratori amministrativi degli incaricati di cui al punto C	2,0%
D. INCARICATI DELL'UFF. TECN. AL COLLAUDO	3,5%
Collaboratori tecnici degli incaricati di cui al punto D	1,5%
Collaboratori amministrativi degli incaricati di cui al punto D	1,0%
E. INCARICATI DELL'UFF. TECN. AL COORD. PER LA SIC. IN FASE DI PROG.	7,0%
Collaboratori tecnici degli incaricati di cui al punto E	3,0%
Collaboratori amministrativi degli incaricati di cui al punto E	2,0%
F. INCARICATI DELL'UFF. TECN. AL COORD. PER LA SIC. IN FASE ESEC.	7,0%
Collaboratori tecnici degli incaricati di cui al punto F	3,0%
Collaboratori amministrativi degli incaricati di cui al punto F	2,0%
Totale quota di incentivo per la progettazione	100,00%

Nota:

L'incentivo di cui al punto B è così ripartito in base alle fasi di progettazione svolte all'interno dell'Ufficio Tecnico:

B. INCARICATI DELL'UFFICIO TECNICO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO	32,5% di cui:
Progetto preliminare	5,0%
Progetto definitivo	15,0%
Progetto esecutivo	12,5%
Collaboratori tecnici degli incaricati di cui punto B	3,0% di cui:
Collaborazione al Progetto preliminare	0,465%
Collaborazione al Progetto definitivo	0,380%
Collaborazione al Progetto esecutivo	1,155%
Collaboratori amministrativi degli incaricati di cui al punto B	2,0% di cui:
Collaborazione al Progetto preliminare	0,310%
Collaborazione al Progetto definitivo	0,920%
Collaborazione al Progetto esecutivo	0,770%

2. L'individuazione dei collaboratori tecnici e amministrativi e la suddivisione percentuale della quota

dell'incentivo tra gli stessi sarà disposta con la determinazione di liquidazione del Responsabile del settore Tecnico. Nella medesima determinazione saranno stabilite anche le eventuali riduzioni di cui ai successivi punti 5. e 6.

3. Le quote di cui al comma 1 sono loro cumulabili, qualora non siano svolte da una pluralità di soggetti, fatti salvi i casi di incompatibilità.
4. Nel caso non vengano nominati i collaboratori tecnici e/o amministrativi delle figure di cui al comma 1 lettere A,B,C,D,E,F,G, e H, la quota relativa di incentivo spettante ai collaboratori medesimi viene assegnata alle figure di cui al comma 1 lettere A,B,C,D,E,F,G e H.
5. Nel caso in cui venga affidato l'incarico di supporto all'attività del R.U.P. ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale relativa all'incentivo del R.U.P. sarà proporzionalmente ridotta nella misura massima di 2(due) punti percentuali per i singoli lavori i quali è stato incaricato.
Nel caso di cui sopra si applica la riduzione massima di 0,6 (zerovirgolasei) punti percentuali anche ai collaboratori tecnici e la riduzione massima di 0,40 (zerovirgolaquaranta) punti percentuali ai collaboratori amministrativi del R.U.P.
6. Nel caso in cui venga affidato l'incarico di supporto tecnico-amministrativo alle attività di progettazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 163/2006, l'incentivo relativo alla progettazione, direzione lavori, collaudo o coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compresi i relativi collaboratori tecnici ed amministrativi, sarà proporzionalmente ridotto nella misura massima del 20%
7. Le parti della quota di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a soggetti non appartenenti all'organico dell'Amministrazione e non nominati perché non dovuti (es. coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione) costituiscono economia di spesa.

Art. 8 - Liquidazione dell'incentivo.

1. Per i progetti di opere e lavori pubblici il responsabile del Settore Tecnico provvede alla liquidazione dell'incentivo, distintamente per ogni singola opera e con la presente tempistica:
 - le quote per la **progettazione** e per il **coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione** e il **50% della quota relativa al responsabile unico del procedimento**, calcolati sulla base delle specifiche di cui all'art. 7, anche nel caso in cui la progettazione non venga interamente sviluppata all'interno dell'Ente nonché nei casi in cui l'Amministrazione ritenga di interrompere in qualunque momento la fase progettuale, viene percentualmente erogato e determinato come segue:
 - a) alla verifica del progetto preliminare 25,% dell'importo dell'incentivo per la progettazione
25% dell'importo del 50% dell'incentivo del R.U.P.
 - b) alla consegna progetto definitivo 35% dell'importo dell'incentivo per la progettazione
35% dell'importo del 50% dell'incentivo del R.U.P.
 - c) alla validazione del progetto esecutivo 40% dell'importo dell'incentivo per la progettazione
40% dell'importo del 50% dell'incentivo del R.U.P.
 - in corrispondenza della fine dei lavori le quote per la **direzione dei lavori, del coordinamento per la sicurezza di esecuzione e del collaudo** ed il restante 50% della quota relativa al **responsabile unico del procedimento**.
2. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro, qualora non imputabile ai soggetti di cui all'art. 3, non inficia l'erogazione dell'incentivo di cui all'art. 1 del presente regolamento limitatamente alle attività eseguite così come indicato nel presente articolo.
3. In adempimento ai disposti di cui all'art. 93 commi 7-ter e 7-quater D.Lgs. 163/2006 le somme liquidabili di cui sopra sono riconosciute per l'80% delle risorse finanziarie al personale che ha preso parte al progetto e per il 20% accantonate a bilancio al fine di essere *“destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini”*

Art. 9 – Termini per la redazione dei progetti e penalità.

1. Nel caso in cui, in sede di Piano Esecutivo di Gestione o di specifico atto di incarico siano fissati i termini per la conclusione del procedimento o dell'atto di pianificazione, il mancato rispetto dei termini, non giustificato da

comprovati motivi d'ufficio, comporterà una decurtazione delle aliquote di cui all'art. 6 del 1% per ogni 10 giorni di ritardo fino ad un massimo del 50% della quota corrispondente.

2. In caso di varianti in corso d'opera per le ragioni previste dal Codice dei contratti, sarà operata una decurtazione rapportata in percentuale all'importo delle opere in variante, comunque non superiore al 50% delle quote di cui all'art. 6.

Art. 10 – Polizza assicurativa.

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 5, del Codice e dell'art. 270 del Regolamento, qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante assume l'onere per intero del premio da contrarre per le garanzie assicurative relative alla copertura dei rischi professionali.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132 comma 1 lettera e) del Codice.

Art. 11 - Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio Tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 12- Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13 – Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione, le norme contenute nel presente regolamento hanno validità per tutti i progetti e piani approvati a decorrere dall'entrata in vigore della Legge n. 114 del 18 agosto 2014.
2. Tutte le attività svolte fino all'entrata della data in vigore della nuova legge debbono essere remunerate con il vecchio sistema compresi gli incentivi inerenti la progettazione degli strumenti urbanistici.

Art. 14 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
2. In tale evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Art. 15 – Entrata in vigore e pubblicità.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale dell'ente.